

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 26 giugno 2015 — Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano

(Causa C-318/15)

(2015/C 311/29)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti nella causa principale

Ricorrente: Tecnoedi Costruzioni Srl

Convenuto: Comune di Fossano

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed i principi di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità debbano essere interpretati in senso ostativo ad una disciplina normativa come quella attualmente vigente in Italia, dettata dagli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in materia di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di lavori sottosoglia che presentino un interesse transfrontaliero.

Impugnazione proposta il 30 giugno 2015 dalla Polynt SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015, causa T-134/13, Polynt SpA e Sitre Srl/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-323/15 P)

(2015/C 311/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Polynt SpA (rappresentante: C. Mereu, avocat)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Sitre Srl, New Japan Chemical, REACH ChemAdvice GmbH, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-134/13;
- annullare la decisione impugnata o, in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente; e
- condannare la convenuta a tutte le spese, incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che, respingendo il suo ricorso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione. In particolare, la ricorrente adduce che il Tribunale è incorso in una serie di errori nella motivazione e nell'interpretazione del contesto normativo applicabile alla situazione della ricorrente. Gli errori di diritto in cui è incorso il Tribunale sono i seguenti:

- il Tribunale avrebbe espresso dichiarazioni contraddittorie ed errate in riferimento alla necessità di tener conto della valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 57, lettera f), del REACH⁽¹⁾, le quali avrebbero portato a una errata interpretazione del medesimo;
- il Tribunale avrebbe espresso dichiarazione contraddittoria e si sarebbe discostato dalla giurisprudenza consolidata sulla validità e sul peso dei documenti di orientamento nell'interpretare l'espressione «livello di preoccupazione equivalente» di cui all'articolo 57, lettera f), di detto regolamento;
- il Tribunale si sarebbe basato, a torto, sull'articolo 60, paragrafo 2, del REACH, il che avrebbe determinato una motivazione insufficiente;
- il Tribunale avrebbe applicato l'errato testo giuridico nel confutare gli argomenti relativi all'esposizione dei lavoratori e dei consumatori, violando in tal modo l'articolo 57, lettera f).

Per tali motivi la ricorrente chiede che la sentenza del Tribunale nella causa T-134/13 e la decisione impugnata siano annullate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 30 giugno 2015 dalla Hitachi Chemical Europe GmbH e dalla Polynt SpA
avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015, causa T-135/13, Hitachi
Chemical Europe GmbH, Polynt SpA e Sitre Srl/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**

(Causa C-324/15 P)

(2015/C 311/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Hitachi Chemical Europe GmbH e Polynt SpA (rappresentante: C. Mereu, avocat)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Sitre Srl, REACH ChemAdvice GmbH, New Japan Chemical, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-135/13;
- annullare la decisione impugnata o, in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti; e
- condannare la convenuta a tutte le spese, incluse quelle sostenute dinanzi al Tribunale.